

D.Lgs 101/2020

Criticità e armonizzazione con il D.Lgs 81/2008

Stefano De Crescenzo

Regione Lombardia - E.d.R. Istituto Europeo di Oncologia

Paolo Rossi

Ministero della Salute

FOCUS:

Modifiche più
rilevanti dovute al al
Titolo XI (protezione
dei lavoratori)

- maggiore integrazione e armonizzazione con il D.Lgs 81/2008
 - Art. 2 comma 4: «**per quanto non diversamente previsto dal presente decreto** si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»
 - art 254: L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «**La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia**»
 - Art. 109 comma 10: L'esperto di radioprotezione **e, ove nominato, il medico autorizzato** partecipano alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo

FOCUS:

Modifiche più
rilevanti dovute al al
Titolo XI (protezione
dei lavoratori)

- formazione dei Dirigenti
- nuovo limite di dose per il cristallino
- la gestione dei lavoratori esterni
- vincoli di dose
- obbligo di aggiornamento professionale e introduzione del III grado sanitario per l'ERP
- esercizio della sorveglianza sanitaria

principali
compiti di DDL,
Dirigenti e
Preposti (artt.
109, 110 e 111)
Novità

- provvedere a garantire la **Sorveglianza Fisica** da parte di un ER e, laddove ci siano lavoratori classificati come esposti, garantire la **Sorveglianza Sanitaria specifica**
- acquisire la valutazione dei rischi da parte di un ER (**compito non delegabile**) e, sulla base delle sue indicazioni:
 - classificare e segnalare le zone e i lavoratori ai fini della radioprotezione
 - predisporre norme di protezione e sicurezza e verificarne l'ottemperanza da parte dei lavoratori
 - fornire ai lavoratori
 - **i dpi garantirne lo stato di efficienza e la manutenzione**
 - I mezzi di sorveglianza dosimetrica



Cosa non può essere delegato (art. 108)

- la valutazione preventiva dei rischi prevista dall'art. 109
 - la nomina dell'esperto di radioprotezione
 - la nomina del medico autorizzato
- la delega di funzioni deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
-

Artt. 110 e 111: Informazione e formazione


Attenzione:

- l'art. 130 comma 1 lettera g) 7 prevede un esplicito coinvolgimento dell' Esperto di Radioprotezione nel supporto al DDL in merito ai programmi di formazione
 - Sia l'articolo 110 che l'art. 111 prevedono che la formazione sia erogata da un Medico Autorizzato e da un Esperto di Radioprotezione
-



Formazione (artt. 110 e 111)

- Frequenza triennale???
 - Dirigenti
 - Più orientata sul sistema di responsabilità e sulle misure economico/organizzative/formative
 - Preposti
 - più basata sugli aspetti operativi di coordinamento
 - Lavoratori
 - Comportamenti, rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta
-



Qualità della formazione dei lavoratori
(riflessione personale anche alla luce delle
recenti modifiche al D.Lgs 81/2008)

- **La qualità della formazione te la giochi**
 - non sulla «scienza» del formatore
 - non sul numero delle ore
 - non sul numero dei crediti ecm
 - **ma sulla conoscenza della realtà lavorativa specifica da parte del formatore e sulla sua capacità di calare informazioni anche molto pratiche su target spesso molto differenziati in termini di prerequisiti**
-



A proposito di formazione e aggiornamento: novità (allegato XXI)

- gli esperti di radioprotezione devono documentare, mediante l'invio dei relativi attestati, di avere effettuato corsi specifici di aggiornamento professionale presso o enti formatori di riconosciuta esperienza della durata di **almeno 20 ore per anno solare**
- L'aggiornamento professionale dei medici autorizzati è adempiuto tramite il rispetto delle disposizioni dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008 (70 % dei crediti in «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”)

Il processo di valutazione individuale dei rischi



Importante definire una procedura: chi fa, che cosa, e come lo documenta
Importante poi monitorarne l'applicazione con un sistema di indicatori

Lavoratori esterni (art. 112) vs D.Lgs 230/95

D.Lgs 230/95 e s.m.i.

- solo gli esposti di categoria A
- obbligo di notifica a autorizzazione per il DDL di impresa esterna (art. 62)

D.Lgs 101/2020

- ogni lavoratore e **ogni studente classificato** esposto sono da considerarsi «lavoratori esterni»: il problema degli specializzandi
 - obbligo del libretto radiologico solo per gli esposti di categoria A
 - se il lavoratore non è classificato esposto si applicano gli artt. 115 (per il suo datore di lavoro) e 117 (per l'esercente)
 - non c'è più l'obbligo di notifica o autorizzazione per il DDL di impresa esterna
-

Il lavoratore esterno: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone

DDL Lavoratori esterni: (art. 112)

- valutazione dei rischi, classificazione, valutazione e registrazioni delle dosi
- sorveglianza sanitaria
- formazione e informazione
- Istituzione libretto radiologico (solo per gli «A»)
- fornitura dei DPI e dei mezzi di sorveglianza dosimetrica
- definizione del vincolo di dose di concerto con l'esercente delle zone classificate

Esercente vs lavoratori esterni (art. 113)

- accertarsi dell'idoneità del lavoratore, della sua formazione, eventualmente provvedere a formazione specifica
- assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e dei mezzi di sorveglianza dosimetrica e accertarsi del loro utilizzo
- registrare le valutazioni di dose sul libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria A e trasmettere al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria B
- verificare, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del lavoratore esterno sia appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere
- definire, nell'ambito degli accordi contrattuali previsti dall'articolo 112 il vincolo di dose da adottarsi
- integrare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Fatta salva la necessità che il DDL di lavoratori esterni provveda alla sorveglianza sanitaria e alla classificazione di radioprotezione, gran parte della protezione operativa dei lavoratori esterni può essere garantita anche attraverso accordi contrattuali


Lavoratori esterni: alcune criticità di non facile soluzione

- la verifica da parte dell'esercente dell'adeguatezza della classificazione in molte attività «non continuative» (specialisti di prodotto, manutentori....)
- la «co»definizione del vincolo di dose
- la gestione dei DPI per i «lavoratori esterni» nelle attività sanitarie

Il lavoratore esterno deve arrivare nella struttura già classificato e già soggetto a sorveglianza sanitaria... quindi? gli specializzandi?

- obiettivo (dichiarato) della direttiva 59 è garantire ai lavoratori esterni lo stesso livello di tutela dei lavoratori dipendenti dall' esercente
- assimilare un lavoratore esterno a un dipendente non garantisce questo obiettivo
- un esempio (di scuola ma non troppo) che riguarda gli specializzandi universitari che ruotano su più strutture

Limite di dose equivalente per il cristallino: 20 mSv per anno solare



Cosa fa l'E.R. di nuovo

- procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori **secondo le norme di buona tecnica**
- svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto
- partecipa alle riunioni previste dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e **relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno precedente**
- Assiste il DDL nella predisposizione
 - dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate
 - del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l'organizzazione radioprotezionistica adottata
 - del programma di monitoraggio ambientale connesso all'esercizio della pratica
 - procedure per la gestione di rifiuti radioattivi
 - **nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori**
- **in caso di cessazione dall'incarico, l'esperto di radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico**

Sorveglianza sanitaria: novità

- **Prima (D.Lgs 230/85, art. 83):**
 - La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici autorizzati
- **Ora (D.Lgs 101/2020, art. 134)**
 - Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo
 - Il **Medico Competente** può continuare ad esercitare la sorveglianza Sanitaria sugli Esposti di Categoria B fino al 27/8/2022

Sorveglianza sanitaria: novità

- **Prima (D.lgs. 230/85, art. 85):**
 - Il datore di lavoro deve provvedere asiano sottoposti,, a visita medica periodica almeno una volta **all'anno** e..... La visita medica **per i lavoratori di categoria A edeve essere effettuata almeno ogni sei mesi**
- **Ora (D.lgs. 101/2020, art. 134)**
 - Il datore di lavoro provvede affinchésiano sottoposti.....a visita medica periodica **almeno una volta ogni dodici mesi** e.....
 - La visita medica periodica per i lavoratori **classificati esposti di categoria A**deve essere effettuata **di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato**

Sorveglianza sanitaria: novità

- **Prima (D.Lgs 230/85, art. 85):**
 -
- **Ora (D.Lgs 101/2020, art. 136 comma 3)**
 - **La visita medica straordinaria** è eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica

Sorveglianza sanitaria: novità

- **Prima (D.Lgs 230/85, art. 80 comma 3):**
 - Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione L'esperto qualificato è in particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche
- **Ora (D.lgs. 101/2020, art. 109 comma 10)**
 - L'esperto di radioprotezione **e, ove nominato, il medico autorizzato** partecipano alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo

Classificazione dei Lavoratori (art. 133) e limiti di dose (art. 146)

- Lavoratori Esposti: i soggetti suscettibili di superare in un anno solare:
 -
 - **50 mSv di dose equivalente** per la pelle, calcolato in media su 1 cm² qualsiasi di pelle indipendentemente dalla superficie esposta (**c'è un errore nel testo corretto dalla GU N. 130 del 01.06.2021**)
 -
- Esposti di Categoria A: lavoratori suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare:
 -
 - **15 mSv di dose equivalente per il cristallino;**
 - **In buona sostanza la suscettibilità di superare il limite di dose equivalente al cristallino per la popolazione determina la classificazione di esposto di categoria A**
- Limiti di dose per Lavoratori :
-
- **20 mSv per il cristallino**

Grazie

“Below a certain level of risk, the pursuance of regulatory supervision proves inefficient or even harmful from the social standpoint”

